



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Fax:0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 17 DEL 15-06-2026

Rocca San Giovanni ,lì 15-06-2026

Registro Generale n. 43

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 17 DEL 15-06-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO
INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA
PERICOLOSITÀ - ANNO 2026**

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di giugno, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

VISTO il D.Lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento
agli articoli 50 e 54, comma 4;

VISTO il comunicato emanato dal Ministro per la protezione civile, e le politiche del mare, su
delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto
legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026. Individuazione dei tempi
di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in
zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 133 del 11/06/2026, contenente raccomandazioni mirate a
garantire un efficace coordinamento delle attività organizzative e operative della campagna
antincendio boschivo 2026 e con il quale è stato individuato l'arco temporale (15 giugno 2026

– 15 ottobre 2026) di svolgimento dell'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 recante “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTO il D. Lgs n. 1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” che all’ art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D. Lgs n. 1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” che all’ art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva 2021, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, ha provocato gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

DATO ATTO con l'approssimarsi della stagione estiva e il permanere di condizioni atmosferiche con elevate temperature e scarse precipitazioni, che rendono il patrimonio boschivo ed il verde in generale sia pubblico che privato ad alto rischio di incendio, è necessario avviare attività per contrastare il rischio di incendi boschivi;

PRESO ATTO della nota di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, prot. RFI-DOIT.AN.PE\A0018\P\2026\0000482 del 25/05/2026, ad oggetto “*Richiesta emissione ordinanza per prevenzione incendi e caduta alberi*”, acquisita al protocollo dell'Ente n. 4742 del 25/05/2026;

ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO CHE, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

Per il periodo dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026, considerato di massima pericolosità:

1) Divieti.

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune di Rocca San Giovanni a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi.

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite con Legge regionale si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo.

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all' art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità

(fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Abruzzo onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere.

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri [salvo quanto diversamente disposto dalle norme regionali] e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore ai 5 metri.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento di definizione del periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri [salvo quanto diversamente disposto dalle norme regionali] lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

7.bis) Disposizioni per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie con obbligo, durante tutto il periodo di "grave pericolosità per gli incendi", di rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dal DPR 753/1980, con obbligo altresì di manutenzione, tenendo sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche, sterpaglie e da ogni altra materia combustibile e, inoltre, di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale. Si rammenta altresì l'adempimento alle prescrizioni stabilite dagli art. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980, con lo scopo di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

7.ter) Disposizioni per i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo, con obbligo di manutenzione di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, o che fronteggiano le strade o le aree pubbliche di qualsiasi tipo ed importanza, situati nel territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali e produttive, lungo la fascia costiera e zone turistiche):

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondano la segnaletica o le infrastrutture della pubblica illuminazione, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;

- di procedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante il taglio e la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc. che possano costituire pericolo per l'innescò di incendi;

- di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti, nel rispetto della vigente normativa in materia;

- di rimuovere gli alberi, le siepi ed ogni altra specie arborea piantumata a distanza non regolamentare dalle strade comunali urbane ed extraurbane;

- di provvedere all'eliminazione del pericolo di innesco e propagazione di incendi causati dalla presenza di abbondante sterpaglia, materiali e cespugli sulle aree private ed in prossimità di strade di comunicazione e di spazi pubblici.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate.

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro

proprietà, larga almeno cinque metri [salvo quanto diversamente disposto dalle norme regionali], libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e recettive.

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti.

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

11) Distanza della vegetazione ai fabbricati.

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

12) Vigilanza.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

13) Sanzioni.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

14) Norme applicabili.

Per quanto non definito con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimenti regionali in materia per il periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rocca San Giovanni e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Locale;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai Settori dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Lanciano;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto;
- Gestore aree protette;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Sangritana Spa;
- Consorzio di Bonifica Sud;
- Provincia di Chieti;
- Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Direzione VII tronco Autostrada A14;
- Sasi Spa;
- Rieco Spa.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Abruzzo;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali – Sede di Chieti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2026 al 30-06-2026
Lì 15-06-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO